

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2024, n. 1193

L.R. 7 novembre 2022, n. 24: “Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva” - art. 14 “Regolamento di attuazione”. Approvazione schema di regolamento.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue:

La legge n. 268 del 27 luglio 1999 disciplina le “strade del vino” con l’obiettivo di valorizzare i territori a vocazione viticola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 16 e ss.mm.ii.

L’art. 1 della suddetta legge al comma 2 definisce le “strade del vino” quali percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

L’art. 3 della suddetta legge demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione degli standard minimi di qualità, da adottarsi mediante decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con Decreto del 12 luglio 2000, fissa gli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, definisce il soggetto responsabile, la tipologia dei soggetti che possono aderire alle “strade del vino” e le caratteristiche qualitative minime che gli stessi devono possedere.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con Decreto del 12 luglio 2000, all’art. 11 estende le suddette disposizioni anche alle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, alle produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e produzioni agroalimentari tradizionali, individuate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, demandando alle regioni la determinazione dei requisiti qualitativi minimi per ogni altra tipologia di soggetto aderente alle strade differente rispetto a quelli definiti dallo stesso DM.

La Regione Puglia con legge regionale 24 del 7 novembre 2022, (Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva), si propone di valorizzare e promuovere il proprio territorio e i suoi prodotti di qualità attraverso l’istituzione delle Strade del vino e delle Strade dell’olio extravergine di oliva, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino) e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 (Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle strade del vino”).

La legge regionale 24 del 7 novembre 2022 definisce le Strade del vino e le Strade dell’olio extravergine di oliva itinerari enoturistici ed oleoturistici inseriti nell’ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine e a indicazione geografica in cui operano aziende agricole e agroalimentari singole o associate che, mediante la propria disponibilità ad accogliere visitatori, consentono la promozione dei territori e delle relative produzioni di qualità, nonché la fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica.

La Regione Puglia, con la costituzione di Strade del vino e Strade dell’olio extravergine di oliva e attraverso l’integrazione delle Strade esistenti, oltre alle suddette finalità, punta a rafforzare la competitività delle filiere vitivinicola e olivicola - olearia tramite nuove forme di turismo come l’enoturismo e l’oleoturismo ed a potenziare il concetto di agricoltura multifunzionale che permetta alle aziende agricole di ottenere nuove forme di integrazione del reddito che consentano anche una maggiore sostenibilità economica del settore agricolo.

L'articolo 14 della legge regionale 24 del 7 novembre 2022 stabilisce che la Giunta regionale approva il regolamento che disciplina in particolare i requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati promotori, i requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati di gestione esistenti, le modalità per giungere a un'immagine coordinata della Strada.

L'articolo 14 della legge regionale 24 del 7 novembre 2022 stabilisce inoltre che il regolamento di attuazione disciplina gli standard minimi di qualità della Strada, dei soggetti aderenti, del centro informazione, del centro espositivo e di documentazione, degli spazi espositivi e di degustazione, le caratteristiche e l'ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione, la tipologia e le caratteristiche generali delle iniziative relative alle attività, le caratteristiche generali relative agli interventi, le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione della Strada, le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento e della domanda di finanziamento, i casi di revoca del riconoscimento della Strada e di revoca dei contributi, i tempi e le modalità per l'invio, da parte di ciascun Comitato, della relazione sulle attività da svolgere e di quella amministrativa e finanziaria delle attività svolte.

Si propone, pertanto, in attuazione del mandato del legislatore regionale previsto dall'art. 14, comma 1 della l.r. n. 24/2022 e in applicazione dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia, l'approvazione dell'allegato schema di regolamento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE D'IMPATTO DI GENERE

Viste:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 co. 4 lett. e) e lett. f) della L.R. 7/97, propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare lo schema del "Regolamento attuativo dell'art. 14 della legge regionale 7 novembre 2022 n. 24 (Disciplina delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva)" allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere lo schema di regolamento approvato, a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dall'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.
Statistica agraria e qualità delle produzioni agroalimentari
Dott.ssa Alessandra Cirilli

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
Dott. Nicola Laricchia

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi D.P.G.R. n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare lo schema del "Regolamento attuativo dell'art. 14 della legge regionale 7 novembre 2022 n. 24 (Disciplina delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva)" allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere lo schema di regolamento approvato, a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dall'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA


ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

Allegato A alla proposta di Delibera ALI/DEL/2024/00016

**Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta**

 Luigi Trotta
07.08.2024 10:34:35
GMT+01:00

Regolamento attuativo dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2022, n.24 (Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva)

Indice

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Caratteristiche generali delle Strade del vino e delle Strade dell'olio extravergine di oliva
- Art. 3 – Standard minimi di qualità della Strada
- Art. 4 – Requisiti di ammissibilità per la costituzione dei comitati promotori
- Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento
- Art. 6 – Disciplinare per la realizzazione e la gestione della Strada
- Art. 7 – Comitato di gestione
- Art. 8 – Programma di attività, relazione tecnico-amministrativa e relazione economico-finanziaria
- Art. 9 – Immagine coordinata della Strada
- Art. 10 – Gli standard minimi di qualità dei soggetti aderenti alla Strada
- Art. 11 – Gli standard minimi di qualità del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici
- Art. 12 – Gli standard minimi di qualità del Centro di informazione e di accoglienza
- Art. 13 – Le attività dei soggetti aderenti alle Strade del vino e alle Strade dell'olio extravergine di oliva riconducibili alle attività agrituristiche, enoturistiche, oleoturistiche e masserie didattiche
- Art. 14 – Tipologia e caratteristiche dell'attività di comunicazione
- Art. 15 – Caratteristiche degli interventi per la realizzazione di una sagra annuale della Strada
- Art. 16 – Contributi finanziari
- Art. 17 – Condizioni per la concessione dei contributi finanziari
- Art. 18 – Modalità di attuazione degli interventi finanziati
- Art. 19 – Modalità di presentazione della domanda di finanziamento
- Art. 20 – Revoca dei contributi
- Art. 21 – Revoca del riconoscimento della Strada

Art. 1**Oggetto**

1. Il presente Regolamento, ha ad oggetto l'attuazione di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva), disciplina quanto previsto dall'articolo 14 della citata Legge.

Art. 2**Caratteristiche generali delle Strade del vino e delle Strade dell'olio extravergine di oliva**

1. Ai sensi della l.r. n. 24/2022, le Strade del vino e le Strade dell'olio extravergine di oliva, d'ora innanzi denominate Strade, sono gli itinerari enoturistici ed oleoturistici inseriti nell'ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto in cui operano aziende agricole e agroalimentari singole e/o associate che, mediante la propria disponibilità ad accogliere visitatori, consentono la promozione dei territori e delle relative produzioni di qualità, nonché la fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica.
2. Le Strade costituiscono uno strumento attraverso il quale si favoriscono le attività di ricezione e di ospitalità, l'organizzazione di attività culturali, didattiche e ricreative connesse alle produzioni enologiche e olearie, si promuove la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifica e commerciale a favore degli operatori di settore; si stimola la ricerca nel campo viticolo-enologico, olivicolo-oleario, dei Centri sperimentali, anche organizzando incontri specifici; si valorizza il patrimonio architettonico e ambientale pubblico e privato dei territori che ricadono negli itinerari delle Strade.
3. Una Strada può articolarsi in più percorsi e può ricadere in più zone aventi diverse denominazioni di origine e/o in indicazioni geografiche; inoltre, nella stessa zona, possono coesistere più Strade rappresentative di prodotti a diversa denominazione di origine e/o indicazione geografica.
4. Le Strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intende valorizzare e il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.
5. Le Strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della l.r. n. 24/2022 e del presente regolamento, qualora integrate di nuovi prodotti e/o nuovi itinerari, possono modificare la loro denominazione.
6. L'itinerario di una Strada può comprendere anche percorsi riservati alla viabilità non motorizzata, strade campestri, percorsi pedonali o ciclabili, ippovie.
7. Alla Strada, in riferimento all'itinerario enoturistico e/o oleoturistico che la stessa rappresenta, devono aderire almeno i seguenti soggetti:
 - a) due o più aziende vitivinicole e/o due o più aziende olivicole;
 - b) una o più cantine e/o uno o più frantoi;
 - c) una o più strutture tra:
 - enoteche ed elaioteche;
 - aziende agrituristiche;
 - esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della "Strada del vino" e/o della "Strada dell'olio extravergine di oliva";
 - imprese turistico-ricettive;
 - musei della vite e del vino, musei dell'ulivo e dell'olio o musei etnografici enologici.

Art. 3**Standard minimi di qualità della Strada**

1. Ogni Strada del vino e ogni Strada dell'olio extravergine di oliva deve prevedere:
 - a) il logo identificativo;
 - b) la segnaletica informativa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), posta sia lungo il percorso sia in prossimità del soggetto aderente alla Strada come prevista dal comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento;
 - c) l'esposizione della mappa, di cui al comma 4 dell'art. 9 presso ciascun soggetto aderente;
 - d) il disciplinare contenente gli elementi previsti dall'art. 6;
 - e) il soggetto responsabile.

Art. 4**Requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati promotori**

1. Il soggetto legittimato a presentare la domanda per il riconoscimento della Strada è il Comitato promotore.
2. Il Comitato promotore:
 - a) è costituito ai sensi di legge (artt. 39, 40, 41, 42 cod. civ.);
 - b) deve prevedere tra gli scopi, il riconoscimento della Strada per la quale viene presentata la domanda;
 - c) ha, nell'atto costitutivo o nello statuto, la previsione che il Comitato non possa essere sciolto prima del raggiungimento degli scopi per il quale è stato costituito.
3. Il Comitato promotore, costituito ai sensi degli artt. 39-40-41-42 cod. civ., può anche acquisire la personalità giuridica: in tal caso viene assoggettato alla disciplina dettata per gli enti riconosciuti. In mancanza di riconoscimento, esso è comunque considerato un autonomo soggetto di diritto e gode di un'autonomia patrimoniale imperfetta.
4. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni e viene sciolto al momento della nomina del Comitato di gestione.
5. Il Comitato promotore adotta uno statuto in cui risultano specificate le funzioni dei componenti (assemblea, consiglio direttivo e presidente), le finalità del Comitato e gli obiettivi da raggiungere con il riconoscimento della Strada individuando anche i criteri che garantiscano un'equa rappresentatività dei soggetti componenti il Comitato.
6. Il Comitato promotore può essere composto da aziende agricole singole e/o associate con indirizzo produttivo coerente con la denominazione della Strada di cui si richiede il riconoscimento, ricadenti nella zona di produzione definita nei disciplinari del vino e/o dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine e/o a indicazione geografica rappresentativi della Strada; possono, altresì, aderire soggetti rappresentanti di:
 - a) enti locali interessati dal percorso;
 - b) aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla Strada, che gestiscono gli impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti valorizzati dalla Strada;
 - c) organizzazioni professionali agricole;
 - d) organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione del settore vitivinicolo e/o olivicolo e dei

- prodotti promossi dalla Strada;
- e) Consorzi di tutela e valorizzazione dei prodotti promossi dalla Strada;
 - f) Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) interessate dalla Strada;
 - g) operatori economici, istituzioni e associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento delle finalità di cui alla l.r. n. 24/2022, ubicate nel territorio interessato dalla Strada.
7. Ai fini della costituzione del Comitato promotore, le aziende agricole devono rappresentare almeno il trenta per cento, inteso come media degli ultimi due anni, della superficie agricola del totale delle aziende, di cui al comma 6, destinata alla produzione del vino/olio a denominazione di origine protetta e/o indicazione geografica protetta valorizzato dalla Strada. Le aziende agricole sono rappresentate in seno al Comitato promotore, dal rispettivo rappresentante legale.
8. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto per Strade che comprendono itinerari enoturistici e oleoturistici riferiti a più denominazioni la percentuale di rappresentanza, così come individuata al precedente comma 7, deve sussistere per ciascuna denominazione.
9. Per ciascuna Strada opera un solo Comitato promotore. Nel caso in cui siano presentate più istanze riferite alla medesima denominazione di origine e/o indicazione geografica, ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 5, sarà riconosciuta la Strada il cui Comitato promotore è composto da aziende agricole con maggiore superficie agricola destinata alla produzione del vino/olio a DOP e/o IGP promosso dalla Strada, calcolata ai sensi del comma 7 o del comma 8 del presente articolo.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento

1. Il Comitato promotore presenta alla Regione Puglia la domanda per il riconoscimento della Strada. L'istanza, firmata digitalmente dal rappresentante legale del Comitato promotore, deve essere trasmessa a mezzo PEC alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambiente – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
2. La domanda contiene:
 - a) il nominativo della Strada ovvero delle Strade e l'indicazione del vino e/o dell'olio a DOP/IGP che si intende valorizzare;
 - b) l'atto costitutivo e statuto del Comitato promotore;
 - c) l'indicazione del rappresentante legale del Comitato promotore cui compete la sottoscrizione della domanda di riconoscimento;
 - d) l'elenco dei soggetti che compongono il Comitato promotore;
 - e) il disciplinare per la realizzazione e gestione della Strada redatto secondo i criteri minimi previsti dal presente regolamento e dalla legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);
 - f) la geolocalizzazione in formato vettoriale (shapefile) nel Sistema di Riferimento regionale UTM WGS84 33 Nord - EPSG 32633 dei soggetti aderenti alla Strada/e, atta a consentire la precisa collocazione geografica degli stessi e dei percorsi enoturistici e/o oleoturistici all'interno della zona di produzione definita dal/i disciplinare/i. Ai fini della corretta geolocalizzazione sono richiesti due shapefile distinti nel quale riportare:
 - il percorso enoturistico e/o oleoturistico contenente i campi con la descrizione del percorso, del toponimo e del Comitato Proponente;
 - la localizzazione puntuale del soggetto aderente contenente i campi con la descrizione del

percorso di appartenenza, la descrizione del soggetto aderente e quanto necessario alla sua individuazione.

Per la perimetrazione è possibile utilizzare i servizi WMS del Sistema Informativo Territoriale qui disponibili: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/WMS.

- g) la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 relativa al possesso del requisito di cui al comma 7 o al comma 8 dell'art. 4, firmata dal legale rappresentante;
 - h) la dichiarazione di impegno alla realizzazione e alla gestione della Strada sottoscritta da tutti i componenti del Comitato promotore nel rispetto del disciplinare e alla costituzione del Comitato di gestione entro il termine stabilito;
 - i) l'elenco dei soggetti aderenti alla Strada alla data di presentazione della domanda;
 - j) la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 di tutti i componenti del Comitato promotore relativa al possesso degli standard minimi di qualità stabiliti dal presente regolamento oppure la dichiarazione di impegno ad adeguarsi a tali standard all'atto della costituzione del Comitato di gestione;
 - k) copia delle deliberazioni di adesione al Comitato promotore degli enti pubblici.
3. La Regione Puglia, ai sensi dell' art. 6, comma 7, della l.r. n. 24/2022, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, effettuata la verifica della documentazione prodotta e, acquisito il parere di apposita commissione composta da quattro rappresentanti dei dipartimenti Agricoltura Sviluppo rurale e ambientale; Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio; Sviluppo economico; Politiche del lavoro, istruzione e formazione, nominata dalla Giunta regionale, provvede, all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. L'atto di riconoscimento della Strada è trasmesso al rappresentante legale del Comitato che provvede ad informare tutti gli aderenti alla Strada.
4. Ai fini del riconoscimento della Strada, in caso di assenza o carenza dei requisiti del disciplinare fissati dal presente regolamento o di altra documentazione, la Regione assegna al Comitato promotore il termine di trenta giorni entro il quale apportare le dovute modifiche e/o integrazioni. Trascorso predetto termine, in mancanza dei requisiti previsti, la domanda di riconoscimento viene rigettata.
5. Per le Strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della l.r. n. 24/2022 e del presente regolamento, il Comitato di gestione provvede ad adeguare i requisiti esistenti a quelli previsti dal presente regolamento. In tale caso, il Comitato di gestione esistente presenta alla Regione Puglia una domanda per ottenere la conferma del riconoscimento della Strada, dimostrando la conformità dei requisiti posseduti a quelli previsti dalle lettere a), e), f), i), j), k), del comma 2. Il Comitato di gestione delle Strade già riconosciute deve dimostrare anche di possedere i requisiti previsti dall'art. 7. La Regione, a seguito della verifica dei requisiti della Strada, assegna al Comitato di gestione il termine di ulteriori trenta giorni per la presentazione di eventuali integrazioni. Trascorso predetto termine, in mancanza dei requisiti previsti, la domanda di conferma del riconoscimento viene rigettata.

Art. 6

Disciplinare per la realizzazione e la gestione della Strada

1. Il Comitato promotore, come previsto dall'art. 6, comma 6, della l.r. n. 24/2022, presenta alla Regione la proposta di disciplinare per la realizzazione e gestione della Strada. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione e gestione della Strada da parte dei componenti.

2. Il disciplinare, adottato dal Comitato di gestione, deve contenere almeno gli elementi minimi di seguito elencati:
- a) la denominazione della Strada;
 - b) la descrizione del logo specifico identificativo della Strada, regolarmente registrato, il quale non deve ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di Strade o loghi già riconosciuti e le relative regole per il suo utilizzo;
 - c) la descrizione e la delimitazione della zona in cui ricadono gli itinerari della Strada;
 - d) la descrizione del/i prodotto/i valorizzati dalla Strada;
 - e) la descrizione dell'offerta turistica, enoturistica e/o oleoturistica con evidenza degli aspetti relativi all'organizzazione, alla sostenibilità etica ed economica e all'accessibilità e che tenga conto, nella modalità di fruizione dei beni e dei servizi offerti, delle esigenze dei portatori di bisogni speciali;
 - f) le modalità di adesione alla Strada;
 - g) l'indicazione dei soggetti che possono aderire alla Strada, relativi requisiti ed obblighi;
 - h) gli standard minimi di qualità dei soggetti aderenti alla Strada nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
 - i) le modalità di adesione alle Strade già riconosciute e la relativa rappresentatività in seno al Comitato di gestione per i nuovi soggetti rappresentativi dei prodotti prescelti nel rispetto degli standard minimi di qualità previsti dal presente regolamento con aggiornamento della geolocalizzazione di cui alla lettera f), comma 2, dell'art. 5;
 - j) la modalità di esecuzione dei controlli, preliminari e periodici, necessari a verificare il rispetto degli standard minimi di qualità da parte dei soggetti aderenti;
 - k) le modalità di inserimento di nuovi prodotti e/o nuovi itinerari, in caso di integrazione di Strade già riconosciute con aggiornamento della geolocalizzazione di cui alla lettera f), comma 2, dell'art. 5;
 - l) la descrizione delle attività e dei servizi offerti dalla Strada nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
 - m) la disciplina delle attività promozionali della Strada;
 - n) la composizione e il funzionamento del Comitato di gestione.

Art. 7

Comitato di gestione

1. Il Comitato promotore, come previsto dall'art. 7 comma 1, della l.r. n. 24/2022, entro sessanta giorni dal riconoscimento della Strada, avvia la costituzione, a pena la decadenza del riconoscimento, del Comitato di gestione. Possono far parte del Comitato di gestione anche soggetti non facenti parte del Comitato promotore comunque individuati tra i soggetti aderenti alla Strada.
2. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni e viene sciolto al momento della nomina del Comitato di gestione che avviene entro novanta giorni dal riconoscimento della Strada.
3. Il Comitato di gestione rappresenta almeno il trenta per cento del totale della superficie agricola destinata alla produzione di vino e/o olio a DOP e/o a IGP valorizzato dalla Strada, inteso come media degli ultimi due anni.

4. Il Comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro, costituito con atto pubblico, che opera sulla base di regole di autofinanziamento finalizzato alla realizzazione e alla gestione della Strada.
5. La costituzione del Comitato avviene secondo la procedura prevista dalla normativa di riferimento (artt. 39, 40, 41, 42 c.c.).
6. Entro dieci giorni dalla nomina, il Comitato di gestione comunica a mezzo PEC alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambiente – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, la sede legale ed il nome del legale rappresentante ed invia copia dell'atto costitutivo e dello statuto e la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 relativa al possesso del requisito di cui al comma 3, firmata dal legale rappresentante.
7. Il Comitato di gestione è responsabile della Strada e persegue lo scopo di realizzare e gestire la Strada tutelandone la denominazione ed il logo in ogni sede anche giurisdizionale.
8. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agrarie e forestali 12 luglio 2000 (Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino") deve:
 - a) essere regolarmente costituito;
 - b) gestire il disciplinare;
 - c) pianificare le attività inerenti: l'omologazione dei soggetti aderenti, la verifica dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti, gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti, la redazione di materiale illustrativo e divulgativo offerto, l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato almeno in un'altra lingua comunitaria, la promozione della Strada.
9. Relativamente alla pianificazione delle attività, il Comitato di gestione:
 - a) verifica la correlazione delle attività svolte dai soggetti aderenti alle finalità che la Strada intende perseguire in conformità a quanto previsto dall'art.1 della l.r. n. 24/2022;
 - b) verifica il mantenimento dei requisiti e obblighi previsti dal disciplinare e dal presente regolamento da parte degli aderenti;
 - c) realizza un progetto di attività di durata annuale e vigila sulla sua corretta attuazione;
 - d) definisce e realizza la segnaletica e la mappa della Strada come previsto dall'art. 12, comma 2, della l.r. n. 24/2022, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
 - e) promuove le attività ed i servizi offerti dalla Strada;
 - f) concorda, con gli aderenti, le modalità di apertura al pubblico nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, con particolare riferimento al numero di giorni o di ore minime settimanali, in alta e bassa stagione. Il Comitato di Gestione, garantisce, all'interno della Strada, con programmata turnazione, l'apertura di un congruo numero di soggetti aderenti, in base alla categoria di appartenenza, nei giorni festivi e prefestivi e nei giorni infrasettimanali;
 - g) verifica il rispetto dell'obbligo da parte dei soggetti aderenti alla Strada di comunicare annualmente al Comitato di gestione, alla scadenza fissata e ad ogni eventuale modifica, le variazioni relative all'attività turistica e ai servizi offerti, ai periodi e orari di apertura, alle condizioni applicate per la commercializzazione dei prodotti, per la degustazione e per le visite guidate;
 - h) prevede l'esecuzione di controlli, preliminari e periodici, necessari a verificare il rispetto degli

standard minimi di qualità da parte dei soggetti aderenti;

i) garantisce a tutti gli aderenti alla Strada la partecipazione alle attività di promozione.

10. Il Comitato di Gestione può promuovere l'inserimento della Strada nei vari strumenti di pianificazione commerciale in raccordo con le attività previste e promosse dai Distretti Urbani del Commercio, laddove istituiti ai sensi della legge regionale del 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio) e del regolamento regionale 15 luglio 2011, n. 15 (I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'art. 16 della L.R. 1° agosto 2003, n. 11).
11. Il Comitato di gestione, in conformità a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 7, della l.r. n. 24/2022, svolge le seguenti funzioni:
- a) procede alla realizzazione e alla gestione della Strada, in conformità con quanto disposto dalla l.r. n. 24/2022 e dalle lettere b) e c), comma 1, dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000, nel rispetto del disciplinare approvato;
 - b) diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti aderenti, la conoscenza della Strada;
 - c) promuove l'inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione economica regionali, nazionali, comunitarie;
 - d) vigila sul buon funzionamento della Strada e sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti aderenti;
 - e) cura i rapporti con le istituzioni, predispone azioni a carattere didattico - formativo, con personale qualificato, in rapporto con le scuole del territorio;
 - f) presenta le domande di contributo di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e) ed f) della l.r. n. 24/2022;
 - g) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.
12. Il Comitato di gestione può essere integrato dai soggetti rappresentativi di nuovi prodotti secondo le modalità previste nel disciplinare nel rispetto del presente regolamento.
13. Nel caso di integrazione di Strade già riconosciute di cui al comma 2, dell'art. 4 della l.r. n. 24/22 e/o di modifiche del disciplinare, il Comitato di gestione presenta alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambiente – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari una nuova proposta del disciplinare della Strada secondo le specifiche previste dal presente regolamento. La Sezione regionale competente, effettuate le opportune verifiche, procede all'approvazione delle modifiche del disciplinare.
14. Lo statuto del Comitato di gestione contiene, oltre a quanto previsto dal codice civile, almeno i seguenti elementi:
- a) la denominazione dell'associazione, sede, durata, riconoscimento e regolamentazione;
 - b) gli scopi che il Comitato di Gestione intende perseguire;
 - c) la composizione del Comitato di gestione;
 - d) le regole per l'elezione delle cariche sociali quali l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il collegio sindacale;
 - e) la disciplina e i compiti degli organi dell'associazione;
 - f) le norme che prevedano equilibri nella rappresentatività delle varie categorie degli aderenti alla Strada in seno al consiglio direttivo e relative deleghe;

- g) le modalità di ammissione al Comitato di gestione garantendo l'accesso e la relativa rappresentatività dei soggetti di cui alla l.r. n. 24/2022 ed il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento;
- h) le modalità di ammissione al Comitato di gestione dei nuovi soggetti rappresentativi di Strade integrate ed il possesso dei requisiti previsti dalla l.r. n. 24/2022 e dal regolamento;
- i) le modalità per il finanziamento dell'associazione e per la raccolta dei fondi con relative quote di riparto degli oneri a carico degli associati;
- j) le regole per la presentazione del bilancio annuale;
- k) le regole sullo scioglimento dell'associazione e la destinazione dei fondi residui;
- l) i diritti e gli obblighi degli associati, le modalità ed i casi di esclusione, di incompatibilità, inammissibilità, recesso, morte;
- m) le norme per il componimento amichevole delle controversie che dovessero insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello statuto sociale e del disciplinare e di qualsiasi controversia tra i soci o tra soci e gli organi responsabili dell'amministrazione ed eventuali previsioni sanzionatorie per le inadempienze;
- n) le norme relative all'uso del logo della Strada.

Art. 8

Programma di attività, relazione tecnico-amministrativa e relazione economico-finanziaria

1. Il Comitato di gestione invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, a mezzo PEC alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambiente – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, una relazione programmatica sulle attività da svolgere nel corso dell'anno corredata delle previsioni di spesa di ciascuna attività programmata rientrante in quelle previste dall'art. 16. La relazione è corredata dall'elenco degli associati aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il Comitato di gestione comunica a mezzo PEC alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambiente – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, entro sessanta giorni ogni variazione in merito allo statuto ed alla composizione del Comitato di gestione.
3. Il Comitato di gestione invia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a mezzo PEC alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambiente – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, una relazione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria delle attività, di cui all'art. 16, svolte nel corso dell'anno precedente.

Art. 9

Immagine coordinata della Strada

1. Per un'immagine coordinata ed omogenea della Strada, la segnaletica, comprendente anche le mappe di cui alle lettere lettera b) e c), comma 1, dell'art. 3, deve essere realizzata dal Comitato di gestione.
2. La segnaletica posta in prossimità del soggetto aderente alla Strada deve indicare la denominazione dell'azienda/ditta/soggetto aderente; il tipo di servizio turistico offerto e le lingue parlate anche mediante adeguata simbologia; i giorni e gli orari di apertura al pubblico; i recapiti telefonici e deve essere caratterizzata dal logo identificativo della Strada con la denominazione della stessa. La segnaletica posta lungo il percorso, deve essere caratterizzata dal logo identificativo specifico della Strada con la denominazione della stessa.

3. La segnaletica, la cartellonistica, le mappe e il logo della Strada, devono far riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sulla segnaletica stradale.
4. La segnaletica posta in prossimità del sito del soggetto aderente comprende anche la mappa che permette di individuare gli itinerari dalla Strada, i siti di interesse (punti panoramici, i luoghi di interesse culturale e paesaggistico), la localizzazione dell'offerta enoturistica e/o oleoturistica complessiva tramite simbologia annessa.
5. La segnaletica posta in prossimità del sito del soggetto aderente deve essere di tipo interattivo, dotata di Qr Code e/o Chip NFC che, attraverso il collegamento a web app, permetta l'accessibilità ad ogni tipo di esigenza dei visitatori con particolare riguardo ai portatori di disabilità sensoriali, visive, uditive e motorie.
6. La segnaletica deve rispettare quanto previsto dall'art. 23 e dall'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del d.lgs. n. 285/1992.
7. La segnaletica deve essere di natura esclusivamente generica e informativa ovvero non deve menzionare imprese individuali o singole aziende e non deve incoraggiare i consumatori ad acquistarne i relativi prodotti. I nomi delle singole aziende devono essere riportati solo sulla segnaletica ubicata in prossimità del soggetto aderente.
8. I Comuni, la città Metropolitana di Bari e le Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. n. 24/22, provvedono alla localizzazione e alla posa in opera della segnaletica informativa lungo le Strade di rispettiva competenza.

Art. 10

Gli standard minimi di qualità dei soggetti aderenti alla Strada

1. I soggetti aderenti, per l'inserimento nella Strada, salvo le condizioni previste dal disciplinare e fermo il rispetto dei requisiti previsti delle specifiche normative di settore, dei requisiti generali, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici previsti dalla normativa vigente, possiedono gli standard minimi di qualità ovvero i requisiti minimi necessari a qualificare e rendere omogenea l'offerta enoturistica e/o oleoturistica previsti dal presente regolamento.
2. Le aziende vitivinicole e cantine aderenti alla Strada del vino:
 - a) possiedono i requisiti previsti dalla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29, (Disciplina dell'enoturismo) come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2022, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell'enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee) e sono iscritte nell'Elenco Regionale degli Operatori delle attività di Enoturismo;
 - b) sono ubicate all'interno dell'itinerario della Strada nell'ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;

- c) producono, lavorano, trasformano, prevalentemente, uva e/o vino destinati alla DOP o alla IGP valorizzata della Strada;
 - d) sono dotate di aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti e di relativa indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
 - e) hanno l'ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti;
 - f) offrono ai visitatori visite guidate, con personale esperto, ai vigneti e/o alla cantina anche tramite l'allestimento di percorsi informativi dotati di cartelli esplicativi riguardanti i prodotti valorizzati dalla Strada, i metodi di produzione, l'ambiente e il territorio della Strada ed offrire la possibilità di assistere alle operazioni di raccolta, lavorazione e trasformazione;
 - g) dispongono di spazi per la degustazione del vino attrezzati in maniera idonea;
 - h) affigono in modo visibile i prezzi degli assaggi nel caso in cui non siano gratuiti e dei prodotti in vendita;
 - i) dispongono dei servizi igienici per i visitatori conformemente a quanto previsto dalla legge;
 - j) comunicano al Comitato di gestione, annualmente e ad ogni variazione, l'elenco dei prezzi di vendita dei vini e/o dell'olio evo valorizzati della Strada, l'offerta turistica, le condizioni applicate per la commercializzazione dei prodotti, per la degustazione e per le visite guidate;
 - k) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione. Le aziende comunicano al Comitato di gestione l'eventuale chiusura per ferie annuali;
 - l) forniscono informazioni sui prodotti e i processi di trasformazione caratterizzanti l'attività dell'azienda e divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - m) dispongono della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9.
3. Le aziende olivicole e i frantoi aderenti alla Strada dell'olio extravergine di oliva:
- a) possiedono i requisiti previsti dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica);
 - b) sono ubicati all'interno dell'itinerario della Strada nell'ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;
 - c) producono, lavorano, trasformano prevalentemente, olive e/o olio extravergine di oliva destinati alla DOP o alla IGP valorizzata della Strada;
 - d) sono dotati di aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti e di relativa indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
 - e) hanno l'ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti;
 - f) offrono ai visitatori visite guidate, con personale esperto, agli uliveti e/o ai frantoi anche tramite l'allestimento di percorsi informativi dotati di cartelli esplicativi riguardanti i prodotti valorizzati dalla Strada, i metodi di produzione, l'ambiente e il territorio della Strada ed offrire la possibilità di assistere alle operazioni di raccolta, lavorazione e trasformazione;
 - g) dispongono di spazi per la degustazione dell'olio attrezzati in maniera idonea;

- h) affiggono, in modo visibile, i prezzi degli assaggi nel caso in cui non siano gratuiti e dei prodotti in vendita;
 - i) dispongono dei servizi igienici per i visitatori conformemente a quanto previsto dalla legge;
 - j) comunicano al Comitato di gestione, annualmente e ad ogni variazione, l'elenco dei prezzi di vendita dei vini e/o dell'olio evo valorizzati della Strada l'offerta turistica, le condizioni applicate per la commercializzazione dei prodotti, per la degustazione e per le visite guidate;
 - k) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione. Le aziende comunicano al Comitato di gestione l'eventuale chiusura per ferie annuali;
 - l) forniscono informazioni sui prodotti e i processi di trasformazione caratterizzanti l'attività dell'azienda e divulgare materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - m) dispongono della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9.
4. Le enoteche e le elaioteche:
- a) sono ubicate all'interno dell'itinerario della Strada nell'ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;
 - b) dispongono di una lista di vini/oli evo che comprenda una significativa rappresentanza di aziende aderenti alla Strada con una o più tipologie di vino/olio DOP/IGP per azienda;
 - c) espongono i vini/oli evo DOP/IGP delle aziende facenti parte della Strada in spazi dedicati ed idonei in modo che possano essere immediatamente individuabili;
 - d) dispongono di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea;
 - e) propongono la degustazione esclusivamente in appositi calici o bicchieri da vino in vetro, cristallo o altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le caratteristiche organolettiche del vino e/o, per la degustazione dell'olio evo, propongono la degustazione con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;
 - f) espongono in modo visibile, i prezzi degli assaggi nel caso in cui non siano gratuiti e dei prodotti in vendita;
 - g) dispongono dei servizi igienici per i visitatori conformemente a quanto previsto dalla legge;
 - h) effettuano la vendita al pubblico del/i prodotto/i valorizzato/i dalla Strada imbottigliati ed etichettati;
 - i) comunicano al Comitato di gestione, annualmente e ad ogni variazione, l'elenco dei prezzi di vendita dei vini e/o degli oli valorizzati della Strada, l'offerta turistica, le condizioni applicate per la commercializzazione dei prodotti, per la degustazione e per le visite guidate;
 - j) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione. Le aziende comunicano al Comitato di gestione l'eventuale chiusura per le ferie annuali;
 - k) divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;

- l) dispongono della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9.
5. Gli esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande:
- a) sono ubicati all'interno dell'itinerario della Strada nell'ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;
 - b) dispongono di una carta dei vini adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini DOP/IGP prodotti da aziende vitivinicole facenti parte della Strada, evidenziandone le caratteristiche qualitative e organolettiche (se trattasi di "Strada del vino");
 - c) dispongono di una carta degli oli adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di oli DOP/IGP prodotti da aziende olivicole facenti parte della Strada, evidenziandone le caratteristiche qualitative e organolettiche (se trattasi di "Strada dell'olio");
 - d) dispongono di uno o più menù di degustazione che comprenda almeno due piatti tipici della zona nella cui preparazione viene utilizzato il vino e/o l'olio evo DOP/IGP valorizzato dalla Strada prodotto dalle aziende facenti parte della stessa;
 - e) si dotano di personale adeguatamente preparato ad illustrare le caratteristiche della Strada e delle DOP/IGP che la caratterizzano;
 - f) espongono in apposita area visibile del locale di ingresso o di accoglienza dei clienti, una significativa gamma di vini e/o di oli DOP/IGP valorizzati dalla Strada provenienti dalle aziende vitivinicole e/o olivicole facenti parte della stessa;
 - g) comunicano al Comitato di gestione, annualmente e in caso di variazioni, i prezzi del vino e/o dell'olio evo valorizzato dalla Strada, qualora ne prevedano la vendita;
 - h) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione. Gli esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande comunicano al Comitato di gestione l'eventuale chiusura per le ferie annuali;
 - i) divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - j) dispongono della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9.
6. Le aziende agrituristiche e masserie didattiche:
- a) sono ubicate all'interno dell'itinerario della Strada nell'ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;
 - b) per l'esercizio di attività di enoturismo e/o di oleoturismo, rispettano quanto previsto dalla l.r. n. 29/2021 come modificata dalla l.r. n. 3/2022 e sono iscritte nell'Elenco Regionale degli Operatori delle attività di Enoturismo e quanto previsto dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 gennaio 2022 se trattasi rispettivamente di attività di enoturismo e/o di oleoturismo;
 - c) soddisfano le condizioni di cui al comma 5 del presente articolo per l'attività di somministrazione dei pasti;
 - d) dispongono di personale adeguatamente formato a dare informazioni sulla Strada, sulle DOP/IGP che la caratterizzano e sul territorio (aspetti culturali, ambientali, enogastronomici);

- e) espongono in apposita area visibile del locale di ingresso o di accoglienza degli ospiti, con possibilità di effettuare la vendita al pubblico, una significativa gamma di vini e/o di oli DOP/IGP valorizzati dalla Strada sia di propria produzione che provenienti dalle aziende vitivinicole e/o olivicole facenti parte della Strada;
 - f) dispongono dei servizi igienici per i visitatori conformemente a quanto previsto dalla legge;
 - g) comunicano al Comitato di gestione, annualmente e ad ogni variazione, l'elenco dei prezzi di vendita dei vini e/o degli oli evo valorizzati della Strada, l'offerta turistica, le condizioni applicate per la commercializzazione dei prodotti, per la degustazione e per le visite guidate;
 - h) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione. Le aziende comunicano al Comitato di gestione l'eventuale chiusura per le ferie annuali;
 - i) divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - j) dispongono della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell' art. 9.
7. Le imprese turistico – ricettive:
- a) sono ubicate all'interno dell'itinerario della Strada nell'ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;
 - b) dispongono di personale adeguatamente formato a dare informazioni sulla Strada e sul territorio (aspetti culturali, ambientali, enogastronomici);
 - c) allestiscono uno spazio adeguato alla degustazione del vino e/o dell'olio evo valorizzato dalla Strada;
 - d) propongono la degustazione esclusivamente in appositi calici o bicchieri da vino in vetro, cristallo o altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le caratteristiche organolettiche del vino;
 - e) propongono la degustazione dell'olio in contenitori o strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;
 - f) soddisfano le condizioni di cui al comma 5 del presente articolo qualora siano dotate di ristorante interno;
 - g) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione. Le imprese turistico – ricettive comunicano al Comitato di gestione l'eventuale chiusura per le ferie annuali;
 - h) divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - i) dispongono della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9.
8. Le imprese artigiane:
- a) sono ubicate all'interno dell'itinerario della Strada nell'ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;

- b) svolgono un'attività collegata ai prodotti valorizzati dalla Strada;
 - c) consentono ai visitatori, anche attraverso visite guidate, ove possibile, di prendere visione delle fasi di lavorazione dei prodotti dell'azienda stessa;
 - d) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione. Le imprese artigiane comunicano al Comitato di gestione l'eventuale chiusura per le ferie annuali;
 - e) divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - f) dispongono della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9.
9. I musei della vite e del vino, i musei dell'ulivo e dell'olio e i musei etnografici, con particolare riferimento ai cicli di produzione del vino e dell'olio:
- a) sono ubicati all'interno dell'itinerario della Strada nell'ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;
 - b) sono dotati di una collezione di utensili, attrezzature, oggetti, tipici ed originali della zona, legati alla civiltà contadina, utilizzati, nel corso dei secoli, per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione dell'uva e delle olive destinate alla produzione di vino e olio;
 - c) possiedono attrezzature atte a garantire la corretta conservazione, esposizione e sicurezza dei beni, tramite idonee soluzioni museografiche e provvedere all'inventariazione e catalogazione dei beni con riferimento alla normativa di settore;
 - d) promuovono iniziative didattiche, culturali, educative e ricreative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti caratterizzanti la produzione di vino e/o di olio DOP/IGP della Strada;
 - e) dispongono di personale tecnico qualificato che parli fluentemente italiano, inglese ed almeno un'altra lingua straniera;
 - f) divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - g) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione. I musei comunicano al Comitato di gestione l'eventuale chiusura per le ferie annuali;
 - h) dispongono della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9.
10. Le Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) interessate dalla Strada:
- a) favoriscono la conoscenza delle Strade attraverso attività di comunicazione e divulgazione di materiale promozionale e materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - b) includono, nell'ambito territoriale di competenza, in tutto o in parte la zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada.

11. Gli enti locali:

- a) sono ubicati almeno in parte all'interno della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;
- b) favoriscono la conoscenza della Strada attraverso attività di comunicazione e promozione;
- c) divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
- d) si adoperano per migliorare la viabilità lungo gli itinerari interessati dalla Strada soprattutto mediante la valorizzazione e la creazione di percorsi riservati alla viabilità non motorizzata, quali strade campestri, tratturi, percorsi pedonali, ciclovie, ippovie con inserimento di opportuna segnaletica così come previsto dall'art. 9;
- e) provvedono alla localizzazione e alla posa in opera della segnaletica informativa lungo le Strade di rispettiva competenza così come previsto dall'art. 9 comma 8.

12. Gli operatori economici:

- a) sono ubicati all'interno dell'itinerario della Strada nell'ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP e/o della IGP valorizzata dalla Strada;
- b) svolgono un'attività correlata ai prodotti valorizzati dalla Strada e perseguono le finalità previste nell'art. 1 della l.r. n. 24/2022;
- c) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione. Gli operatori economici comunicano al Comitato di gestione l'eventuale chiusura per le ferie annuali;
- d) espongono e divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
- e) dispongono della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9.

13. Le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni di produttori vitivinicoli e/o olivicoli, riconosciute dalla Regione, i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla Strada, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale:

- a) perseguono le finalità previste nell'art. 1 della l.r. n. 24/2022;
- b) rappresentano gli interessi dei soggetti associati, ubicati nel territorio interessato dalla Strada, che producono, lavorano e/o trasformano vino e/o olio evo a DOP e/o a IGP o che operano in campo culturale e ambientale con specifico riferimento alle produzioni certificate valorizzate dalla Strada;
- c) favoriscono la conoscenza delle Strade e concorrono a promuovere la costituzione e l'adesione alle medesime sensibilizzando i propri associati potenzialmente interessati, mediante attività di comunicazione e divulgazione di materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;

Art. 11**Gli standard minimi di qualità del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici**

1. Le Strade si possono caratterizzare per la presenza di un centro espositivo e di documentazione dedicato, secondo le specifiche realtà produttive e culturali, alla vite e al vino, all'olivo e all'olio, alla civiltà contadina. Inoltre, il Comitato di gestione può prevedere degli spazi dedicati alla degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici caratterizzanti la Strada.
2. Il Comitato di gestione può gestire direttamente il centro espositivo e di documentazione e gli spazi di degustazione.
3. Il Centro espositivo e di documentazione, salvo le condizioni previste dal disciplinare e fermo il rispetto dei requisiti previsti delle specifiche normative di settore, dei requisiti generali, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, e di sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici previsti dalla normativa vigente, è ubicato presso la sede del Comitato di gestione o presso i Centri di Informazione e accoglienza o all'interno dei musei e possiede i seguenti requisiti:
 - a) essere dotato di oggetti e di materiali aventi carattere di unicità nell'ambito dei prodotti valorizzati dalla Strada ed in generale legati alla civiltà contadina e disporre di un'adeguata raccolta di documenti finalizzati alla conoscenza, valorizzazione e comunicazione degli aspetti culturali, storici ed ambientali del territorio rurale di riferimento e delle tecniche colturali, di lavorazione e trasformazione del vino e dell'olio;
 - b) disporre di personale tecnico qualificato che parli fluentemente italiano, inglese ed almeno un'altra lingua straniera per svolgere attività di informazione;
 - c) essere aperto al pubblico per almeno venti ore settimanali, di cui, in alta stagione, almeno sei ore comprese tra il sabato e la domenica;
 - d) possedere attrezzature atte a garantire la corretta conservazione, esposizione e sicurezza dei beni, tramite idonee soluzioni museografiche e provvedere all'inventariazione e catalogazione dei beni con riferimento alla normativa di settore;
 - e) promuovere iniziative didattiche, culturali, educative e ricreative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti caratterizzanti la produzione di vino e/o di olio DOP/IGP propria della Strada;
 - f) divulgare materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della/tipiche/caratterizzanti Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - g) disporre della segnaletica di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9.
4. Gli spazi di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici, salvo le condizioni previste dal disciplinare e fermo il rispetto dei requisiti previsti delle specifiche normative di settore, dei requisiti generali, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, e di sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici previsti dalla normativa vigente:
 - a) sono finalizzati a promuovere e valorizzare esclusivamente i prodotti della Strada;
 - b) sono localizzati nel territorio della Strada e collocati all'interno del centro di informazione e accoglienza, o del centro espositivo e di documentazione o di idonee strutture o locali facilmente riconoscibili e fruibili;

- c) prevedono degli spazi dedicati all'accoglienza del visitatore, all'esposizione e alla degustazione dei prodotti DOP/IGP della Strada e dei relativi preparati gastronomici adeguatamente arredati ed attrezzati per la presentazione, degustazione e conservazione;
 - d) organizzano annualmente non meno di sei degustazioni guidate con personale competente in materia;
 - e) dispongono di personale addetto adeguatamente preparato a dare informazioni sulla Strada, sui prodotti che la caratterizzano e sul territorio (aspetti culturali, ambientali, enogastronomici) che abbia la conoscenza almeno della lingua inglese e di un'altra lingua straniera;
 - f) propongono la degustazione esclusivamente in appositi calici o bicchieri da vino in vetro, cristallo o altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le caratteristiche organolettiche del vino e/o, per la degustazione dell'olio evo, proporre la degustazione con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;
 - g) affiggono in modo visibile i prezzi degli assaggi nel caso in cui non siano gratuiti;
 - h) divulgano materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della/tipiche/caratterizzanti Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;
 - i) nei casi previsti dalla legge, dispongono dei servizi igienici per i visitatori;
 - j) rispettano l'orario di apertura al pubblico concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione della Strada. L'orario può essere differente se trattasi di alta o bassa stagione;
 - k) dispongono della segnaletica di cui all'art. 9 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5. Gli spazi di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici non possono effettuare alcun tipo di vendita.

Art. 12

Gli standard minimi di qualità del Centro di informazione e di accoglienza

1. I Comitati di gestione di ciascuna Strada, salvo le condizioni previste dal disciplinare e fermo il rispetto dei requisiti previsti delle specifiche normative di settore, dei requisiti generali, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, e di sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici previsti dalla normativa vigente, possono istituire un centro di informazione e di accoglienza finalizzato all'informazione e alla promozione del prodotto, del territorio e dei servizi turistici offerti dagli aderenti alla Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.
2. Il Centro di informazione della Strada può essere ubicato:
 - a) in locali o strutture idonee di immediato accesso stradale e pedonale, facilmente individuabile e fruibile dai turisti nel territorio della Strada;
 - b) in locali o strutture idonee al di fuori del territorio della Strada in località altamente turistiche.
3. Il Centro di informazione e di accoglienza:
 - a) distribuisce materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada, stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano, approvato dal Comitato di gestione;

- b) fornisce informazioni sulle caratteristiche della Strada e del territorio e sull'offerta enoturistica ed oleoturistica dalle aziende e dagli altri soggetti aderenti alla Strada;
 - c) fornisce informazioni sull'organizzazione dei servizi, sull'offerta ricettiva e di ristorazione della Strada;
 - d) fornisce informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati realizzati nella Strada;
 - e) dispone di personale adeguatamente preparato a svolgere attività di informazione che parli fluentemente italiano, inglese ed almeno un'altra lingua straniera;
 - f) garantisce un adeguato numero di aperture settimanali al pubblico, in particolare nei giorni festivi, prefestivi e nei periodi di maggiore affluenza turistica;
 - g) prevede all'ingresso dei propri locali l'installazione della segnaletica come prevista dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 9;
 - h) prevede un ampio parcheggio per la sosta dei veicoli motorizzati, elettrici, biciclette, monopattini e per la sosta di autobus turistici.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l.r. n. 24/22, il centro di informazione e di accoglienza può fornire pacchetti turistici di breve durata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lettera a) dell'allegato 1 al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio).
5. Il centro di informazione e di accoglienza, come previsto dall'art. 11, comma 2, della l.r. 24/22, può porre in vendita prodotti editoriali ed altro materiale turistico nel rispetto della l.r. n. 16 aprile 2015 n. 24 (Codice del commercio).

Art. 13

Le attività dei soggetti aderenti alle Strade del vino e alle Strade dell'olio extravergine di oliva riconducibili alle attività agrituristiche, enoturistiche, oleoturistiche e masserie didattiche

1. Le attività di ricezione e ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade, rientrano fra le attività agrituristiche disciplinate dalla legge 26 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), dalla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo) come modificata dalla legge regionale 19 febbraio 2024, n. 4 (Modifiche della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo) e modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (interventi di valorizzazione del comparto zootecnico).
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla l.r. n. 42/2013 come modificata dalla l.r. n. 4/2024.
3. Tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività

vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, rientrano fra le attività enoturistiche disciplinate dalla l.r. 29/2021 come modificata dalla l.r. n. 3/2022.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di cui al comma 3, si applicano le disposizioni previste dalla l.r. n. 29/2021 come modificata dalla l.r. n. 3/2022.
5. Tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere; le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione, rientrano fra le attività oleoturistiche dei cui all'art 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste dalla legge 160/2019 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2022.
7. Tutte le attività di accoglienza didattico-formativa finalizzate alla conoscenza dell'attività agricola, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale, dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata o ecocompatibile al fine di realizzare un'agricoltura sostenibile, delle qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni, degli aspetti storici, culturali e antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio, di una sana e corretta alimentazione, svolte da aziende agroalimentari e agrituristiche nell'ambito delle Strade rientrano nel circuito "Masserie didattiche della Regione Puglia" come disciplinato dalla Legge regionale 26 febbraio 2008, n. 2 (Riconoscimento delle masserie didattiche).
8. Ai fini del riconoscimento ed iscrizione nell'albo regionale delle masserie didattiche per l'esercizio delle attività di cui al comma 7, si applicano le disposizioni previste dalla l.r. n. 2/2008.

Art. 14

Tipologia e caratteristiche dell'attività di comunicazione

1. L'attività di comunicazione comprende tutte le azioni finalizzate a divulgare la conoscenza e valorizzare i prodotti della Strada e i servizi offerti, le risorse enogastronomiche, ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio delle Strade.
2. L'attività di comunicazione può essere effettuata mediante:
 - a) realizzazione e diffusione di materiale informativo sia cartaceo che informatico;
 - b) realizzazione di cartellonistica pubblicitaria;
 - c) realizzazione di contenuti multimediali anche interattivi;
 - d) realizzazione di app mobili e siti web;

- e) organizzazione di eventi;
 - f) pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari sui media.
3. L'attività di comunicazione è curata e gestita dal Comitato di gestione.
 4. L'attività di comunicazione ha un contenuto generico e informativo e non menziona singole imprese o aziende.

Art. 15

Caratteristiche degli interventi per la realizzazione di una sagra annuale della Strada

1. Gli interventi per la realizzazione della sagra annuale della Strada, fermo il rispetto dei requisiti previsti della specifica normativa di settore, dei requisiti generali, degli obblighi, delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza previste dalla normativa vigente, devono:
 - a) essere finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti della Strada e del patrimonio enogastronomico e culturale del territorio pugliese con particolare riferimento ai prodotti a Denominazione di Origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta, nonché ai Prodotti a Marchio "Prodotti di Qualità" del Regime di Qualità Regionale e ai prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
 - b) coinvolgere il più alto numero dei soggetti aderenti alla Strada;
 - c) essere organizzati ogni anno in un Comune diverso del territorio della Strada così da coinvolgere nell'azione di promozione tutta la zona delimitata dalla Strada;
 - d) essere compresi in un programma di attività annuale realizzato dal Comitato di gestione della Strada.

Art. 16

Contributi finanziari della Regione

1. Le domande di contributo regionale sono presentate dal Comitato di gestione, ai sensi dalla lettera f), comma 3, dell'art. 7 della l.r. n. 24/2022, per:
 - a) la realizzazione della segnaletica di cui all'art.9 del presente regolamento anche attraverso mappe virtuali con applicazioni sul web;
 - b) l'allestimento o l'adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di degustazione, in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal presente regolamento;
 - c) la realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle Strade secondo quanto disposto dall'art. 14;
 - d) gli interventi per la realizzazione di una sagra annuale della Strada, finalizzata a promuovere le risorse agricole e agroalimentari della Strada secondo le disposizioni di cui all'art. 15.
2. I contributi finanziari concessi dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ai sensi del presente articolo, sono cumulabili con altre fonti di sostegno pubbliche e private, per la copertura dei costi di investimento e di gestione della Strada, purché non superino il 100% del relativo costo nei limiti dei massimali previsti nel regime di aiuti per le stesse categorie di beni agevolati.
3. I contributi sono erogati in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Le registrazioni dei contributi erogati in favore ciascun beneficiario, sono effettuate a cura della Sezione Competitività delle Filiere

Agroalimentari sul portale del "Registro Nazionale degli Aiuti" istituito dal Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, approva una deliberazione nella quale sono definiti in particolare:
 - a) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
 - b) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, le modalità di erogazione di contributi;
 - c) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione del finanziamento.

Art. 17

Requisiti per la concessione dei contributi finanziari

1. Per la concessione dei contributi finanziari di cui all'art. 16, il Comitato di gestione, per l'intera durata del progetto finanziato, deve possedere i requisiti e rispettare le condizioni di seguito indicate:
 - a) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le p.a.; detto requisito deve sussistere in capo al Comitato di gestione richiedente ed ai legali rappresentanti dei soggetti aderenti alla Strada;
 - b) rispettare l'immagine della Strada e l'interesse comune;
 - c) perseguire esclusivamente le finalità previste dal presente regolamento e della l.r. n. 24/2022;
 - d) possedere i requisiti generali richiesti dal d.lgs 36/2023.

Art. 18

Modalità di attuazione degli interventi finanziati

1. I contributi di cui all'art. 16 sono concessi in favore del Comitato di gestione della Strada all'esito del procedimento istruttorio delle domande, previa acquisizione dei pareri tecnici preventivi e dei certificati rilasciati dagli Enti preposti relativamente ai requisiti generali, alle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché a quelli sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, previsti dalle specifiche normative vigenti. Il parere finale sulla ammissibilità al contributo, propedeutico alla emanazione del conseguente provvedimento di concessione, è rilasciato, alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, da apposita commissione regionale esaminatrice, nominata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari e costituita da funzionari regionali scelti nel rispetto del principio di rotazione, dell'assenza di conflitto di interesse e di parità di genere, che verifica l'ammissibilità della spesa.
2. I contributi di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 16 sono concessi per:
 - a) spese per progettazione, realizzazione, acquisto della segnaletica, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dell'art. 9 previa ricognizione della segnaletica necessaria con approvazione preventiva, tramite acquisizione di parere, dei Comuni, della Città Metropolitana e delle Amministrazioni provinciali in ordine alla localizzazione lungo le strade di rispettiva competenza;
 - b) spese per la localizzazione e posa in opera della segnaletica, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dell'art. 9, lungo l'intero itinerario della Strada e nei pressi dei soggetti aderenti.

Il Comitato di gestione trasferisce al Comune, alla Città Metropolitana e alle Amministrazioni provinciali le somme per la localizzazione e posa in opera della segnaletica correlate alla precitata realizzazione.

3. I contributi di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 16 sono concessi per:

- a) spese per l'allestimento e per l'acquisto di arredi e attrezzature del centro espositivo e di documentazione;
- b) spese per l'allestimento e per l'acquisto di arredi e attrezzature degli spazi di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici;
- c) spese per l'allestimento e per l'acquisto di arredi e attrezzature del Centro di informazione e accoglienza;
- d) spese per la formazione del personale dedicato all'accoglienza presso il centro espositivo e di documentazione, gli spazi di degustazione e il centro di informazione e accoglienza;
- e) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature per il parcheggio ovvero, delimitatori parcheggi; paletti parapetonali; realizzazione di segnaletica orizzontale; rastrelliere per biciclette e monopattini; posacenere e cestini;

4. I contributi di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 16 sono concessi per:

- a) spese per la progettazione e l'implementazione delle strategie di comunicazione;
- b) spese per la realizzazione di materiale informativo sulla Strada e sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate e per il materiale informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali, culturali e architettoniche della Strada;
- c) spese per la realizzazione della cartellonistica pubblicitaria;
- d) spese per la progettazione e la realizzazione di inserzioni/spot pubblicitari;
- e) spese per la realizzazione di contenuti multimediali fruibili in modo interattivo e relativi strumenti tecnologici per la fruizione;
- f) spese per la realizzazione di app mobili e siti web;
- g) spese per l'organizzazione e la realizzazione di eventi (ad esclusione delle spese per la realizzazione della sagra annuale della Strada).

5. I contributi di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 16 sono concessi per:

- a) spese per l'attività di organizzazione e di coordinamento della sagra;
- b) spese del corrispettivo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della sagra;
- c) spese per la promozione della manifestazione;
- d) spese per la realizzazione di iniziative di animazione di carattere enogastronomico dedicate ai prodotti della Strada e ai prodotti del territorio a Denominazione di Origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta, nonché ai prodotti a Marchio "Prodotti di Qualità" ed ai prodotti agroalimentari tradizionali.
- e) spese per l'adozione di misure atte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in merito alla "safety e security";
- f) spese per l'allestimento scenografico della sagra;
- g) spese per il trasporto dei visitatori da eventuali parcheggi autorizzati.

Art. 19**Modalità di presentazione della domanda di finanziamento**

1. La domanda di contributo è presentata secondo le modalità stabilite dalla Regione nell'avviso pubblico.

Art. 20**Revoca del contributo regionale**

1. Ai sensi del comma 2, lettera k), dell'art. 14 della l.r. n. 24/2022, salve le ipotesi di responsabilità penale o di responsabilità per danno erariale in cui possa eventualmente incorrere il percettore del contributo regionale, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari procede alla revoca totale del contributo concesso e al recupero integrale delle somme erogate nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della relazione annuale di cui all'art. 8 comma 3;
 - b) relazione annuale di cui all'art. 8 comma 3 incoerente o incompleta rispetto agli interventi finanziati;
 - c) utilizzo improprio e/o comunque secondo modalità e scopi diversi da quelli previsti nella concessione del finanziamento;
 - d) mancato rispetto dei tempi per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
 - e) intervenute modifiche al progetto senza l'autorizzazione preventiva della competente struttura regionale;
 - f) mancato rispetto degli impegni assunti;
 - g) mancata o insufficiente rendicontazione;
 - h) perdita del riconoscimento della Strada.

Art. 21**Revoca del riconoscimento della Strada**

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 9, della l.r. n. 24/2022, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provvede alla revoca del riconoscimento in caso di gravi inadempienze, quali:
 - a) la mancata costituzione del Comitato di gestione, decorsi sessanta giorni dal riconoscimento della Strada;
 - b) la reiterata inosservanza da parte del Comitato di gestione delle disposizioni del presente regolamento, dello statuto e del disciplinare;
 - c) lo scioglimento del Comitato di gestione;
 - d) la perdita del requisito previsto dall'art. 2 comma 7;
 - e) l'inosservanza o la perdita dei requisiti previsti dall'art. 7;
 - i) i comportamenti che danneggiano l'immagine della Strada e della Puglia in generale.
2. La verifica del mantenimento delle caratteristiche generali e degli standard minimi di qualità della Strada oltre che dei requisiti del Comitato di gestione previsti dal presente regolamento e dalla l.r. n. 24/2022, è effettuata annualmente dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro il 30 giugno. L'esito dei controlli e le eventuali inadempienze e violazioni riscontrate sono comunicati al Comitato di

gestione che adotta le misure correttive necessarie a rimuovere le irregolarità segnalate entro un termine non superiore ai sessanta giorni. Il Comitato di gestione comunica con posta elettronica certificata l'avvenuta risoluzione delle irregolarità contestate alla Sezione regionale competente che effettua le opportune verifiche.

3. Nei casi di mancata risoluzione, entro il termine assegnato dalla Regione, delle gravi inadempienze e violazioni o di mancata adozione delle misure correttive, il riconoscimento della Strada è revocato, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, ove ne ricorrano le circostanze. La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari notifica al Comitato di gestione il provvedimento di revoca.
4. Le Strade revocate, trascorsi dodici mesi dalla data di revoca, possono richiedere un nuovo riconoscimento, presentando una nuova domanda, come disciplinato dell'art. 5.